

STATUTO "ASSOCIAZIONE ALBERGATORI UDINESI"

(testo approvato in Assemblea del 2 agosto 2011)

ART. 1 -Costituzione

E' costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE ALBERGATORI UDINESI". E' un'associazione a carattere apolitico e aconfessionale, regolata dal Titolo I Cap. III, Art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto, cui aderiscono gli alberghi operanti nell'area dell' Udinese.

Detta Associazione non ha scopi di lucro. L'Associazione può aderire con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo ad altre Associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini associativi.

ART. 2 -Sede e mezzi economici

L'Associazione ha sede a Udine in viale Duodo, 5 e può istituire uffici anche in altre località della Provincia di Udine. L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le quote versate dai propri Associati, contributi di enti pubblici e di privati in genere. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

ART. 3 -Scopi

Gli scopi perseguiti dall'Associazione sono:

- a) promuovere e favorire la formazione e l'informazione tra gli associati anche mediante la realizzazione di studi di mercato o iniziative editoriali;
- b) adoperarsi per la pubblicizzazione, promozione e valorizzazione delle strutture ricettive associate dell'area dell'Udinese;
- c) organizzare od aderire ad iniziative che si prefiggono lo sviluppo di programmi di informazione promozionale e pubblicitaria tendenti a valorizzare la città di Udine ed il suo hinterland nelle sue componenti sociali, culturali, turistiche ed economiche;
- d) favorire la partecipazione a seminari di studi, fiere, manifestazioni in Italia ed all'estero;
- e) aderire ad associazioni, organismi, consorzi, società nazionali ed estere che possano interessare l'attività degli associati;
- f) promuovere la commercializzazione di programmi turistici integrati e svolgere in genere tutte le attività che si riconoscano utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone, escludendo lo scopo di lucro diretto;
- g) monitorare quotidianamente, tramite accordo con una Società indipendente specializzata, i tre indici alberghieri fondamentali, internazionalmente riconosciuti, e cioè "occupazione percentuale delle camere", "ricavo medio unitario delle camere vendute" e "ricavo medio unitario delle camere disponibili" e pubblicizzare, nelle forme che il Presidente dell'Associazione ed i Consiglieri riterranno più opportune, gli indici dell'intero comparto degli Associati nel sito web dell'Associazione. A tal fine ogni associato si impegna ad inviare quotidianamente alla Società suddetta - che garantisce il rigoroso rispetto della privacy del singolo albergo - due dati e cioè il numero delle camere occupate nella notte precedente e il ricavo della voce alloggio relativo alle camere vendute al netto di IVA e breakfast.

ART. 4 -Associati

Possono essere Associati tutti gli alberghi aderenti a Confcommercio che operino nella città di Udine e nel suo hinterland.

Ogni associato è tenuto all'osservanza dell'impegno previsto all'art. 3 lettera (g).

La mancata osservanza di tale impegno comporta automaticamente l'esclusione dell'associato dalla Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo le ulteriori ipotesi di esclusione o recesso indicate all'art. 5 del presente statuto.

ART. 5

Coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 4 e che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e intendono parteciparvi in qualità di associato debbono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo approvando espressamente lo statuto. Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

Sarà compito del Consiglio Direttivo comunicare l'avvenuta adesione trasmettendo all'interessato tutta la documentazione associativa. Gli Associati sono tenuti a versare all'Associazione dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'Assemblea. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno. La quota ovvero il contributo associativo non può essere trasferito e non è rivalutabile. La qualità di Associato si perde per :

- a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4;
- b) l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico dell'Associato che abbia contravenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi di incompatibilità con la sua presenza tra gli iscritti all'Associazione.

L'Associato può in ogni tempo recedere dall'Associazione con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio, entro il 31 agosto. L'Associato non ha diritto in alcun caso al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

A tutti gli associati spettano eguali diritti ed hanno diritto di nomina (attivo e passivo) alle cariche sociali.

ART. 6

Gli Associati si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli Associati dagli organi dell'Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuno di essi. L'Associazione può utilizzare le notizie che pervengono dagli Associati solo per il perseguimento degli scopi associativi e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati. Gli Associati si impegnano altresì a conformarsi ai principi deontologici fatti propri dall'Associazione.

ART. 7 -Organi dell'associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione.

ART. 8 -Assemblea

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del rendiconto annuale, mediante avviso scritto inviato per raccomandata o a mezzo fax o email a ciascun Associato almeno cinque giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea è convocata altresì ogniqualvolta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e quando un quarto degli Associati lo richieda. Hanno diritto d'intervento tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altre persone associate ai sensi dell'art 9, esclusi i membri del Consiglio. Spetta

all'Assemblea:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente; e) nominare i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 10; i membri del Consiglio sono scelti fra i rappresentanti delle aziende socie;
- d) fissare la quota annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- f) approvare il rendiconto di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- g) approvare eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo. Spetta all'Assemblea deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

ART . 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Presidente. Le aziende associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza della società. Ogni Associato dispone di un voto che può essere delegato. Non sono ammesse più di due deleghe per socio. L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli Associati e la seconda convocazione è valida con qualunque numero di presenti. Le delibere delle Assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.

ART. 10 -Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea, fra i quali verranno nominati: il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni sono approvate quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione. Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'Associazione e dal segretario della riunione. Il Consiglio Direttivo provvede a quanto è necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'Assemblea, in particolare:

- è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea, tuttavia per gli atti di qualunque natura di valore

unitario superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) dovrà essere preventivamente chiesta l'autorizzazione dell'assemblea;

- provvede alla nomina del Segretario Tesoriere, che potrà essere scelto anche al di fuori della cerchia degli Associati, così come di un eventuale consulente tecnico;
- può convocare l'Assemblea;
- predispone il bilancio annuale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea.

Ai Consiglieri spetta il rimborso a pie di lista delle spese documentate sostenute in ragione del loro incarico.

ART. 11 -Presidente

Il Presidente dell'Associazione dura in carica due anni e può essere rieletto, come pure il Vice Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, questi viene sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 12 -Rendiconto

Il rendiconto dell'Associazione è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto annualmente, il quale dovrà essere successivamente approvato dall'Assemblea. Al fine di fornire idonea pubblicità al rendiconto lo stesso dovrà rimanere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

ART. 13 -Patrimonio e avanzi di gestione

L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14 -Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione avviene:

- qualora i principi e le disposizioni previsti dall'Art. 3 dello Statuto non vengono conseguiti;
- su decisione dell'Assemblea con una maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto che provvedere alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio dell'Associazione in scioglimento deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, con ogni necessaria e preventiva autorizzazione e/o provvedimento amministrativo imposti dalla legge.

ART. 15 -Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.